

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1922 DELLA COMMISSIONE**del 4 novembre 2021****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 della Commissione recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/581 sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili.
- (2) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 della Commissione ⁽²⁾ elenca i certificati ritenuti equivalenti al certificato di riammissione in servizio, modulo 1 AESA, che possono essere utilizzati dagli operatori economici dell'UE quando importano merci in regime di sospensione e alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2018/581.
- (3) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («l'accordo») ⁽³⁾, è stato firmato, a nome dell'Unione, il 29 dicembre 2020. Esso è stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021 ed è entrato formalmente in vigore il 1° maggio 2021.
- (4) L'accordo riguarda questioni relative alla sicurezza aerea, compresa la cooperazione con l'autorità per l'aviazione civile del Regno Unito (CAA) che rilascia certificati di riammissione in servizio. È pertanto opportuno considerare i certificati «CAA Form 1» rilasciati dalla CAA equivalenti al modulo 1 AESA e inserirli nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517.
- (6) In conformità all'allegato 30 «Aeronavigabilità e certificazione ambientale» dell'accordo, in particolare all'articolo 15, lettera a), e all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, i moduli CAA 1 rilasciati dalla CAA per prodotti sviluppati e certificati prima del 31 dicembre 2020 sono considerati sufficienti affinché le merci elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 possano beneficiare della sospensione dei dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/581, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi retroattivamente a tali certificati al fine di garantire la certezza del diritto per gli operatori economici e dovrebbe entrare in vigore con urgenza.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GU L 98 del 18.4.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 58).

⁽³⁾ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 è modificato ed è aggiunta la riga seguente:

Autorità aeronautica	Certificato di riammissione in servizio
«United Kingdom Civil Aviation Authority (Autorità dell'aviazione civile del Regno Unito)	CAA Form 1 ⁽¹⁾ (Modulo CAA 1)
⁽¹⁾ A decorrere dall'1.1.2021.»	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
